




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3634-A

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Approvato dal Senato – A.S. 2469)

N. 462 – 26 luglio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3634-A

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Approvato dal Senato – A.S. 2469)

N. 462 – 26 luglio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
ARTICOLO 2	6
DELEGA AL GOVERNO PER LA MAPPATURA E LA TRASPARENZA DEI REGIMI CONCESSORI DI BENI PUBBLICI	6
ARTICOLO 3	8
EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE	8
ARTICOLO 4	12
DELEGA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE	12
ARTICOLO 5	15
CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI PORTUALI	15
ARTICOLO 6	16
CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	16
ARTICOLO 7	19
CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA	19
ARTICOLO 8	23
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	23
ARTICOLO 9	25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	25
ARTICOLO 10	27
PROCEDURE ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI ECONOMICI CHE GESTISCONO RETI, INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI TRASPORTO E UTENTI O CONSUMATORI	27
ARTICOLO 11	28
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	28
ARTICOLO 12	29
COLONNINE DI RICARICA	29
ARTICOLO 13	30

DISPOSIZIONI PER L'ANAGRAFE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	30
ARTICOLO 14.....	31
SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI	31
ARTICOLO 15.....	32
REVISIONE E TRASPARENZA DELL'ACCREDITAMENTO E DEL CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE	32
ARTICOLO 16.....	33
DISTRIBUZIONE DEI FARMACI	33
ARTICOLO 17	34
RIMBORSABILITÀ DEI FARMACI EQUIVALENTI	34
ARTICOLO 18.....	35
FARMACI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL PREZZO	35
ARTICOLO 19.....	36
REVISIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEI MEDICINALI EMODERIVATI DA PLASMA ITALIANO	36
ARTICOLO 20.....	38
SELEZIONE DELLA DIRIGENZA SANITARIA	38
ARTICOLO 21.....	39
RICONOSCIMENTO DI MASTER UNIVERSITARI AI FINI DEI TITOLI RICHIESTI PER ALCUNI INCARICHI IN ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	39
ARTICOLO 22.....	40
PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI NUOVA GENERAZIONE	40
ARTICOLO 23.....	40
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA.....	40
ARTICOLO 24.....	41
BLOCCO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PREMIUM E ACQUISIZIONE DELLA PROVA DEL CONSENSO	41
ARTICOLO 25.....	42
NORME IN MATERIA DI SERVIZI POSTALI	42
ARTICOLO 26.....	43
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FUNZIONE PRO-CONCORRENZIALE E PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	43
ARTICOLO 27	46

DELEGA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	46
ARTICOLO 29.....	47
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA	47
ARTICOLO 30.....	48
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO	48
ARTICOLO 31.....	50
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	50
ARTICOLO 32.....	51
CONCENTRAZIONI	51
ARTICOLO 33.....	52
RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALL'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA	52
ARTICOLO 34.....	52
PROCEDURA DI TRANSAZIONE GESTITA DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	52
ARTICOLO 35.....	53
POTERI ISTRUTTORI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	53

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3634
Titolo:	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Saltamartini Benamati
Gruppi:	Lega PD
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2469), ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

È oggetto della presente Nota il testo approvato dal Senato in prima lettura ed ulteriormente emendato, in seconda lettura, dalla Commissione X (attività produttive) in sede referente. L'esame in sede referente si è concluso nella seduta del 22 luglio 2022

Il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il Governo ha presentato un emendamento (concernente le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali: vedi, ora, gli artt. 3 e 4) corredato di relazione tecnica; gli altri emendamenti e subemendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Neppure gli emendamenti approvati dalla Commissione X in seconda lettura sono corredati di relazione tecnica.

Sempre in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato (seduta del 1° marzo 2022) una Nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste del relatore: anche di tale documentazione si dà conto, ove necessario e ove la stessa risulti tuttora applicabile, nelle pertinenti schede della presente Nota.

Alcune delle disposizioni conferiscono deleghe al Governo, mentre altre recano norme di diretta applicazione. Non è presente una clausola generale di invarianza riferita all'intero testo.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2

Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici

La norma delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza (comma 1).

Fra i principi e i criteri direttivi (comma 2) sono inclusi i seguenti: inclusione di tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; la piena conoscibilità di elementi quali: la durata, i rinnovi (anche a società controllate e collegate), il canone ecc.; l'affidamento della gestione del sistema informativo al Ministero dell'economia e delle finanze; adeguate forme di trasparenza dei dati; il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate (comma 3):

- la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo;
- la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

Ai relativi oneri si provvede (comma 4):

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e chiarisce che gli oneri per la finanza pubblica per complessivi 1 milione di euro nel 2022 e 2 milioni di euro per il 2023 e a regime, sono stati così quantificati:

- analisi preliminari, di disegno del modello di *governance* (finalizzato a definire informazioni necessarie, processi, ruoli e responsabilità connessi alla acquisizione dei dati), di

progettazione del sistema per ciascun ambito concessorio: onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2022;

- realizzazione del sistema informativo e sua messa in esercizio, compreso il necessario supporto infrastrutturale: 2 milioni di euro nel 2023;
- gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo, anche in considerazione di possibili ed eventuali sviluppi, acquisizione e integrazione dei flussi informativi, coordinamento dell'attività dei soggetti istituzionali coinvolti: 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento previsto e la relazione tecnica afferma che la spesa autorizzata è idonea all'attuazione della delega.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 4 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega conferita ai sensi dei commi da 1 a 3, concernente la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, si provvede nel modo seguente:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, da un punto di vista formale, appare necessario riferire, da un lato, le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito all'utilizzo delle risorse dei citati accantonamenti non si hanno, invece, osservazioni da formulare, posto che gli stessi recano le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 3

Efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive

Normativa vigente. Per facilità espositiva, la normativa vigente è citata nella seguente scheda in parte nella descrizione della norma, sotto il comma 5, in parte nelle osservazioni allorché vengono menzionati i precedenti rilevanti.

La norma è stata introdotta dal Senato che in prima lettura ha approvato un emendamento governativo (corredato di relazione tecnica, che ha inserito gli attuali articoli 3 e 4) e un subemendamento di iniziativa parlamentare (non corredato di relazione tecnica, che ha modificato e integrato entrambe le norme).

Entrambi gli articoli intervengono sulla materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportivo: l'articolo 3, ora in esame, reca disposizioni di carattere transitorio e di immediata applicazione mentre l'articolo 4 delega il Governo a riformare l'affidamento delle concessioni.

Proroga fino al 2023, salvo deroghe fino al 2024

I commi 1, 2 e 3 prorogano l'efficacia di talune concessioni attualmente in essere. Ai sensi del comma 3, in particolare, per la durata della proroga l'occupazione dello spazio demaniale non si configura quale occupazione abusiva.

Termine della proroga

La proroga è disposta *ope legis* fino al 31 dicembre 2023. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro tale data, l'autorità competente, con atto motivato, può ulteriormente differire la scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Si rammenta che le concessioni erano state prorogate al 31 dicembre 2033 dalla legge di bilancio per il 2019 (per una descrizione delle norme e degli effetti si rinvia, infra, al paragrafo riferito alle abrogazioni). Tali disposizioni legislative tuttavia sono di recente state ritenute incompatibili con il diritto unionale (sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, del Consiglio di Stato): le citate proroghe, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 (tenuto conto dei tempi necessari per i nuovi affidamenti con procedura di gara) fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti.

Concessioni coinvolte

La proroga si applica alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive.

La norma puntualizza che sono comprese:

- quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400: esse sono, appunto le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative: Secondo la norma citata si tratta, più puntualmente delle concessioni dei beni demaniali marittimi rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo;
- quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- quelle gestite dagli enti del Terzo settore;
- quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

La norma precisa altresì che sono oggetto di proroga i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Si specifica infine che, per le concessioni affidate mediante procedura selettiva, resta fermo il termine previsto dal relativo titolo; se il termine previsto è anteriore al 31 dicembre 2023, anche alle concessioni affidate a gara si applica la proroga a tale data.

Obblighi informativi

Ai sensi del comma 4 il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere:

- entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione;
- entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

Abrogazioni

A norma del comma 5 sono abrogate varie disposizioni (si tratta di previsioni che il Consiglio di Stato, come sopra visto, ha già ritenuto non applicabili per il loro contrasto con il diritto unionale e che comunque risulterebbero incompatibili con il nuovo quadro legislativo).

Si dà conto nel seguito del contenuto delle disposizioni abrogate e degli effetti loro ascritti sui saldi di finanza pubblica:

a) i commi 675-683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).

Le norme hanno demandato a un DPCM (poi mai emanato) la fissazione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. Il DPCM, oltre a una mappatura del litorale e del demanio costiero marittimo, avrebbe recato anche la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime e la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali. In questo quadro, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa venivano prorogate di quindici anni (ossia fino al 31 dicembre 2033). Alla proroga non sono stati ascritti effetti finanziari;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La disposizione ha previsto, nel quadro dell'emergenza pandemica, in favore dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, la sospensione dei procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione e ha consentito la prosecuzione dell'utilizzo dei beni demaniali verso pagamento del canone. La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in particolare, non inciderà sulle entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni demaniali;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La disposizione ha esteso alle concessioni lacuali, fluviali e per la nautica da diporto, nonché a talune ulteriori gestioni la proroga quindicennale (dal 2019) delle concessioni, che la legge di bilancio 2019 (vedi, sopra, la lettera a) aveva previsto in favore delle sole concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo (comma 1).

La **relazione tecnica** riferita all'emendamento che ha introdotto la norma rammenta innanzitutto che con sentenze n. 17/2021 e 18/2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposte con diversi interventi normativi succedutisi nel corso del tempo. Conseguentemente, le relative disposizioni non possono essere applicate dalle Amministrazioni competenti e gli effetti prodotti sulle concessioni già rilasciate devono ritenersi *tamquam non essent*¹, senza che rilevi l'eventuale presenza di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dall'Amministrazione. Dopo aver descritto la norma, la relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 5 hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della

¹ Per una mera svista tipografica la RT riporta l'espressione come "*tamquam non esset*" benché la stessa sia riferita ad un soggetto plurale.

finanza pubblica; ciò anche in considerazione che l'efficacia di cui al comma 3 avrebbe comunque effetto dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ferme restando eventuali sanzioni precedentemente irrogate.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo** sull'emendamento governativo 2.0.1000 che ha introdotto gli attuali articoli 3 e 4 (seduta del 26 maggio 2022). Inoltre, nella medesima seduta, la Commissione ha espresso **parere non ostativo** (previo concorde avviso del Governo) anche sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), che ha introdotto talune modificazioni al predetto emendamento governativo, riferite ad entrambi gli articoli.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi da 1 a 3, nel quadro normativo derivante dalla pronuncia di incompatibilità con la disciplina unionale riferita ad una precedente proroga, intervengono per prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportivo fino al 2023 (o, ove ne sussistano i presupposti da valutare di caso in caso, fino al 2024).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla proroga: si ricorda che anche in precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali le relative norme sono state, costantemente, considerate neutrali per la finanza pubblica.

Non sono stati infatti ascritti effetti finanziari all'art. 1, comma 18, del DL n. 194 del 2009, che ha prorogato le concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per varie finalità; al comma 547 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 che ha esteso la predetta proroga fino al 2020; all'art. 13-*bis* del DL n. 216 del 2011 che ha prorogato le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo; ai commi 682-683 dell'articolo 1 della L. n. 145/2018 che hanno prorogato di quindici anni le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa; al comma 1 dell'articolo 100 del DL n. 104/2020 che ha esteso la predetta proroga alle concessioni lacuali, fluviali e per la nautica da diporto, nonché a talune ulteriori gestioni; al comma 2 dell'articolo 182 del DL n. 34 del 2020 che ha sospeso alcune procedure ablatorie delle concessioni demaniali, nel quadro dell'emergenza pandemica, consentendone la prosecuzione verso il pagamento del canone; all'art. 7, comma 9-*duodevicies*, del DL n. 78/2015, che ha prorogato le concessioni marittime non turistico-ricreative fino al 2016; all'art. 12, comma 2-*bis*, del DL n. 244/2016 che ha esteso la precedente proroga al 2017.

Sul punto è altresì utile rammentare che nell'esame parlamentare del citato decreto-legge n. 194 del 2009 presso la Commissione Bilancio del Senato in risposta ad una richiesta di chiarimento relativa all'eventuale iscrizione in bilancio per l'anno 2010 degli incrementi per concessioni in scadenza, ma oggetto di proroga - una nota RGS messa a disposizione della Commissione (seduta del 27 gennaio 2010) ha confermato l'assenza di oneri derivanti dalla disposizione di proroga, evidenziando in particolare che la proroga non avrebbe esplicitato riflessi significativi per la finanza pubblica, atteso che la misura dei canoni è predeterminata in via

normativa (art. 3 del DL n. 400/1993), per cui, almeno sotto tale profilo, il soggetto concessionario è di fatto ininfluenza.

In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto della neutralità costantemente associata ad analoghi precedenti provvedimenti di proroga. Inoltre, prima della proroga al 2023 in esame, era prevista una proroga fino al 2033; pertanto la proroga ora in esame non appare suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione previgente: circa tale ricostruzione, comunque, sarebbe opportuna una conferma del Governo.

Non si formulano osservazioni circa il comma 4, di natura ordinamentale e i cui adempimenti informativi sembrano rientrare nel quadro delle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni competenti, né circa il comma 5, che abroga disposizioni cui non erano stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 4

Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive

La norma è stata introdotta dal Senato con un emendamento di iniziativa governativa (corredata di relazione tecnica, che ha inserito gli attuali articoli 3 e 4) e un subemendamento di iniziativa parlamentare (non corredato di relazione tecnica, che ha modificato e integrato entrambe le norme).

Entrambi gli articoli intervengono sulla materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportivo: l'articolo 3 reca disposizioni di carattere transitorio e di immediata applicazione mentre l'articolo 4, ora in esame, delega il Governo a riformare l'affidamento delle concessioni.

In particolare, l'art. 4, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

La delega è conferita, espressamente, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi, fra i quali si segnalano i seguenti (indicati con le relative lettere):

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) adeguata considerazione degli investimenti, del valore dell'impresa e dei beni nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante.

I commi 3 e 4 prevedono norme procedurali, fra le quali si rammenta l'acquisizione del parere delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 5 prevede una clausola di neutralità ai cui sensi dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** riferita all'emendamento che ha introdotto la norma rammenta innanzitutto che in base ai dati del SID - il Portale del Mare, realizzato, gestito e sviluppato dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (DGVPTM) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano attualmente rilasciate 8.081 concessioni demaniali marittime, con scadenza successiva al 31 dicembre 2021.

In merito ai principi e i criteri direttivi enunciati alla lettera f), la relazione tecnica evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione in considerazione del fatto che la disciplina vigente rimanda ad elementi e parametri che dovranno essere ridefiniti nel rispetto del limite minimo di invarianza finanziaria. Al contrario, si evidenzia che dalla disposizione possono derivare

effetti positivi in termini di maggiori entrate. L'invarianza finanziaria della disposizione è, peraltro, assicurata dalla previsione contenuta nel comma 5.

In relazione alla lettera h), si rileva che le maggiori entrate derivanti dalla ridefinizione di canoni consentiranno di determinare la quota del canone annuo concessori o da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, senza che si determinino effetti onerosi rispetto alla legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo** sull'emendamento governativo 2.0.1000 che ha introdotto gli attuali articoli 3 e 4 (seduta del 26 maggio 2022). Inoltre, nella medesima seduta, la Commissione ha espresso **parere non ostativo** (previo concorde avviso del Governo) anche sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), che ha introdotto talune modificazioni al predetto emendamento governativo, riferite ad entrambi gli articoli.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma delega il Governo a riformare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. La delega è assistita da una clausola di neutralità, che potrà essere oggetto di verifica in sede di emanazione della normativa delegata: la relazione tecnica, infatti, non fornisce ulteriori elementi a supporto della neutralità della delega limitandosi, quanto a un criterio di delega, a richiamare la clausola di neutralità e, quanto ad un altro, a ribadire l'invarianza.

In proposito, sarebbe dunque opportuno acquisire ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità della delega.

In particolare, si prende atto che tra i criteri direttivi della delega è prevista la definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio potrebbe prefigurare un potenziale incremento delle entrate da canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Tuttavia, andrebbero esclusi eventuali effetti di maggior onere derivanti dal criterio che prevede la destinazione di una quota del canone annuo concessorio ad interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali. Tale destinazione potrebbe infatti determinare una riduzione degli effetti positivi associati alle entrate da canoni, qualora la spesa

medesima non fosse commisurata ad una quota del gettito da canoni aggiuntiva rispetto a quanto previsto in base alla vigente normativa. In merito a tali profili andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

In merito all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, non sembrano ravvisarsi profili critici, essendo lo stesso indennizzo posto a carico del concessionario subentrante. In proposito sarebbe comunque utile una conferma.

I predetti chiarimenti si rendono opportuni anche in considerazione del fatto che la norma di delega non richiama il consueto meccanismo procedurale di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in virtù del quale, nei casi di complessità della materia trattata, la quantificazione e la copertura delle deleghe legislative possono essere rinviate al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Risulterebbe dunque applicabile il primo periodo della disposizione citata ai cui sensi "le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi".

Per quanto concerne le indicazioni riportate nella relazione tecnica, si evidenzia che quest'ultima, in merito al numero delle concessioni coinvolte dalla delega, richiamando la banca dati SID (sistema informativo del demanio), fa riferimento a 8.081 concessioni demaniali marittime con scadenza successiva al 31 dicembre 2021. Secondo un'elaborazione sulla banca dati delle Concessioni demaniali marittime ad aprile 2018² (al netto delle voci prive di taluni dati) le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo risultano circa 25.000 delle quali circa 1.000 risultano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2021 (o comunque non indicata). Pur considerando le diverse impostazioni delle due banche dati, il diverso insieme di riferimento e il diverso aggiornamento, sarebbe comunque opportuno acquisire chiarimenti circa le differenze fra i predetti dati, anche al fine di una più puntuale verifica dell'impatto finanziario del futuro schema di decreto legislativo.

ARTICOLO 5

Concessione delle aree demaniali portuali

La norma sostituisce integralmente l'articolo 18 (Concessione di aree e banchine) della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale).

Alla norma sostituita e ad alcune sue recenti integrazioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

² <http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/concessioni-demaniali-marittime>

Per effetto della sostituzione, sono introdotte innovazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, fra le quali si segnalano in particolare le seguenti:

- ai sensi del nuovo comma 1, le concessioni delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale devono essere affidate mediante procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva: sono altresì dettate talune norme procedurali, mentre i criteri applicativi sono demandati, dal nuovo comma 2, a un decreto ministeriale, con salvezza dei contenuti e delle pattuizioni degli atti concessori in essere fino alla scadenza del titolo concessorio, a norma del nuovo comma 3;
- viene introdotto il rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento sia nelle operazioni di riserva di spazi portuali per le ditte non concessionarie (nuovo comma 4) sia nelle ipotesi di accordi³ fra le autorità concedenti e soggetti privati (nuovo comma 6).

La **relazione tecnica** informa che la norma introduce, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, disposizioni “finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021)” ed afferma che si tratta di disposizioni aventi carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che le norme disciplinano i criteri e le procedure da seguire nell'affidamento delle concessioni portuali. Esse dunque intervengono principalmente sulla selezione dell'affidatario, senza incidere in via diretta sulle attività svolte dalle autorità portuali o sui relativi oneri, e infatti, coerentemente, novellano una disciplina cui, a legislazione vigente, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Concessioni di distribuzione del gas naturale

La norma interviene sulle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale: la materia è attualmente disciplinata dal regolamento n. 226 del 2011.

In particolare, il comma 1 detta nuove disposizioni applicabili alle gare:

³ Accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 241/1990.

- viene estesa anche ai casi di trasferimento di proprietà degli impianti da un ente locale al gestore subentrante la previsione (di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) a norma della quale il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore (comma 1, lettera *a*)).

Il citato comma 8 di cui si prevede l'estensione è stato integralmente sostituito dall'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 93 del 2011: alla norma – assistita da clausola generale di invarianza (art. 49 del decreto) - non sono ascritti effetti finanziari;

- qualora un ente locale (o una società patrimoniale delle reti), in occasione di una gara di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di sua titolarità:

- si demanda ad apposite linee guida (attualmente recate dal DM 22 maggio 2014) la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale (comma 1, lettera *b*)).

Alla disposizione che ha abilitato l'adozione del predetto decreto ministeriale (articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: anche al decreto medesimo non sono associati effetti finanziari;

- si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che riconosce ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere un rimborso, da porre a carico del nuovo gestore e disciplina le modalità di calcolo di detto rimborso: le modalità sono oggetto di modificazione da parte del comma 2 (*vedi infra*) (comma 1, lettera *c*)).

Alla disposizione di cui si prevede l'estensione non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il comma 2 disciplina dettagliatamente talune ipotesi di calcolo del valore di rimborso che deve essere versato dal gestore subentrante a quello uscente. A tal fine esso interviene sull'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 cui, come visto sopra, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per le nuove modalità di calcolo si rinvia al testo della norma.

Il comma 3 obbliga il gestore uscente a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, specificando i termini e le relative procedure sanzionatorie.

A legislazione vigente, un obbligo di portata sostanzialmente identica è già previsto dall'articolo 4 del D. n. 226/2011 – che, come sopra visto, disciplina le procedure di gara. La norma in esame, dunque, ha l'effetto di "legificare" una previsione già recata da una fonte normativa di rango subordinato.

Il comma 4 demanda a un futuro decreto ministeriale l'aggiornamento delle linee guida sui criteri di gara attualmente recati dal già citato DM. n. 226/2011.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto il servizio di distribuzione del gas è remunerato attraverso le tariffe poste a carico dei clienti finali e determinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La disposizione consente agli enti locali di meglio valorizzare le reti di distribuzione gas di loro proprietà rispetto alla disciplina attuale, generando così risorse per il funzionamento degli enti locali. L'indizione delle gare, che avverrebbe a seguito dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di semplificazione, produrrebbe l'effetto di riattivare gli investimenti sulle stesse reti da parte dei distributori. Per quanto riguarda le attività poste in capo ad ARERA, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi di funzionamento della citata Autorità di regolazione sono a carico dei soggetti regolati e non gravano sul bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla remunerazione attraverso le tariffe a carico dell'utenza del servizio di distribuzione del gas. Si rileva altresì che le norme in esame modificano, estendono o richiamano discipline normative cui a legislazione vigente non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia altresì che esse incidono, per lo più, in termini di rapporti finanziari fra gestore uscente e gestore subentrante e che la disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici è usualmente priva di effetti diretti sulla finanza pubblica (come ad esempio nel caso del codice degli appalti). Sotto questi profili non si formulano pertanto osservazioni.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera c), e il comma 2, in merito alle modalità di calcolo dei rimborsi in caso di gara per la distribuzione del gas naturale, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il rimborso debba essere corrisposto ad enti locali, andrebbe escluso che le innovazioni normative introdotte possano comportare, per gli enti locali cedenti, eventuali riduzioni rispetto ai flussi di entrata attesi o eventualmente già scontati nei tendenziali.

Per quanto riguarda le attività poste in capo ad ARERA, si prende atto di quanto indicato dalla RT secondo la quale i costi di funzionamento della citata Autorità di regolazione sono a carico dei soggetti regolati e non gravano sul bilancio dello Stato.

ARTICOLO 7

Concessioni di grande derivazione idroelettrica

Normativa vigente. Si espone, limitatamente ai profili di rilievo per la verifica delle quantificazioni della presente disposizione, la normativa nazionale e quella relativa alla Regione Trentino-Alto Adige.

Normativa nazionale

L'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è stato riformato dall'articolo 12 del d. lgs. n. 79/1999, poi modificato e integrato dall'articolo 11-*quater* del DL n. 135/2018.

Al decreto del 1999 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre la relazione tecnica riferita al DL del 2018 non scontava effetti finanziari ma affermava comunque che "la disposizione è suscettibile di comportare maggiori entrate per gli enti titolari delle concessioni, da verificare a consuntivo".

Il predetto quadro normativo prevede, in sintesi che:

- alla scadenza o termine delle concessioni, le opere "bagnate"⁴ passano alle regioni, di regola senza compenso, salvi taluni indennizzi riconosciuti al concessionario uscente qualora abbia realizzato investimenti previsti dall'atto di concessione o autorizzati dall'ente concedente, per la parte del bene non ammortizzato; quanto alle altre opere (cd "asciutte"), le regioni hanno facoltà di acquisirle ad un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera;
- competenti al rilascio delle concessioni sono le regioni e le provincie autonome, salve talune eccezioni (come le concessioni disciplinate da accordi internazionali, che rimangono di competenza statale);
- le regioni affidano le concessioni mediante gara (oppure a società a capitale misto pubblico-privato⁵ oppure mediante partenariato pubblico-privato): la disciplina della gara e della concessione è rimessa a legge regionale, fermi alcuni principi dettati dalla medesima legge statale;
- i concessionari versano alle regioni un canone e, ove così stabilito dalla legge regionale, forniscono gratuitamente 220kW per ogni kW di potenza in concessione; alle regioni concedenti sono comunque assicurati, dai concessionari scaduti e prorogati, un canone aggiuntivo e – su richiesta delle prime – una fornitura di energia elettrica.

Il DL n. 135/2018 (art. 11-*quater*, comma 1-*sexies*), con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 e nel quadro di un articolato intervento per porre a gara le nuove concessioni, ha – fra l'altro – demandato alle leggi regionali la disciplina della prosecuzione dell'esercizio delle derivazioni oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Anche a questa disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; la relazione tecnica si soffermava sugli effetti derivanti dalle gare di riassegnazione e non commentava specificamente detta proroga.

⁴ Più precisamente si tratta delle opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, dei canali adduttori dell'acqua, delle condotte forzate e dei canali di scarico, ai sensi dell'articolo 25, primo comma, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - regio decreto 1775/1935.

⁵ nelle quali il socio privato viene scelto attraverso gara ad evidenza pubblica.

In seguito, il DL n. 18/2020 (art. 125-*bis*) ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 i due predetti termini, sopra illustrati, nel contesto dell'emergenza pandemica: la relazione tecnica ha qualificato la disposizione come ordinamentale e alla proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Normativa della Regione Trentino-Alto Adige

L'articolo 13 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (Statuto TAA) disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, fissando in via diretta talune disposizioni ed attribuendo, in materia, potestà legislativa ed amministrativa a ciascuna delle Province autonome (a differenza di quanto avviene nelle altre regioni).

In proposito si ricorda che in precedenza il D. Lgs. n. 289/2006⁶ aveva attribuito alle Province autonome l'esercizio delle funzioni precedentemente esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, e alle rispettive leggi provinciali la disciplina delle derivazioni medesime.

È altresì opportuno rammentare, sul piano ordinamentale, che ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto TAA, il predetto articolo 13 può essere modificato con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

L'attuale testo dell'articolo 13 dello Statuto TAA è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 833, L. 205/2017).

Il nuovo comma 6 dell'articolo 13 dello Statuto TAA ha disposto che le concessioni accordate nelle Province di Trento e di Bolzano scadenti anteriormente al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, siano prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data.

Al citato comma 833, che ha introdotto la disposizione in parola, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica attribuiva alla norma carattere ordinamentale.

In seguito, il predetto termine del 31 dicembre 2022 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 77, L. n. 160/2019, legge di bilancio 2020). Alla disposizione di proroga, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica attribuiva anche a questa norma carattere ordinamentale.

Da ultimo, è stata introdotta una proroga di tipo eventuale e condizionato: l'articolo 9-*quater* del DL n. 17/2022 ha disposto che qualora lo Stato individui - per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale - una data successiva al 31 dicembre 2023, anche le concessioni TAA saranno prorogate di diritto, ancorché scadute. Anche a tale proroga eventuale non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma, modificata dal Senato, interviene sulle gare per l'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche apportando modificazioni al predetto quadro normativo. Il comma 1 interviene sulla disciplina generale, i commi 2 e 3 sulla disciplina della Regione Trentino-Alto Adige.

⁶ Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

In particolare, ai sensi del comma 1:

- nelle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si devono seguire parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, l'indennizzo a carico del concessionario subentrante deve essere congruo e tener conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati (comma 1, lettera *a*));
- l'avvio delle procedure di assegnazione resta fissato, come a legislazione vigente, entro due anni dall'approvazione della pertinente legge regionale, ma si precisa che tale termine non potrà comunque superare il 31 dicembre 2023; le regioni comunicano le pertinenti informazioni sulle gare al MIMS. Nell'ipotesi di decorso infruttuoso dei termini, vengono confermate, come già previsto a legislazione vigente, sia la possibilità di esercizio del potere sostitutivo statale⁷ sia l'acquisizione al patrimonio statale del 10 per cento dell'importo dei canoni concessori (comma 1, lettera *b*));
- per le concessioni scadenti prima del 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute si ribadisce (come già previsto a legislazione vigente) che le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione: Si precisa, tuttavia, con disposizione innovativa, che le regioni stabiliscono l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza (comma 1, lettera *c*)).

Ai sensi dei commi 2 e 3 nella Regione Trentino-Alto Adige viene spostato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale cui sono prorogate di diritto, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica, le concessioni attualmente assegnate.

La relazione tecnica afferma che la norma detta disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, modificando in parte l'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, al fine di assicurare la tempestiva adozione delle gare ed evitare ingiustificati vantaggi competitivi in favore del concessionario uscente. La norma proposta, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il **Governo**, ha chiarito⁸ presso la Commissione Bilancio del Senato alcuni aspetti circa la proroga delle concessioni (comma 1, lett. *c*). I chiarimenti del Governo sono riferiti al

⁷ Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

⁸ Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 517 del 1 marzo 2022.

testo iniziale, poi parzialmente modificato, ma restano comunque utilizzabili anche dopo le modifiche introdotte dal Senato. In particolare la rinegoziazione dei canoni da parte delle regioni (prevista esplicitamente nel testo iniziale), è funzionale ad adeguare la durata della concessione - con tutti gli obblighi anche di tipo manutentivo da essa derivante - ai tempi di espletamento della procedura di gara e determina non solo la continuità della riscossione dei canoni convenzionalmente previsti in favore dell'ente concedente, ma addirittura un loro incremento, in considerazione della necessità di tenere conto, nell'ambito della predetta rinegoziazione, "del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza".

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, in primo luogo, fissa criteri e regole applicabili alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: da tale disciplina non sembrano derivare effetti diretti sulla finanza pubblica, coerentemente con altre discipline procedurali in materia di affidamento di concessioni e di contratti pubblici (come, ad esempio, il codice degli appalti) e con il fatto che a precedenti riforme del medesimo settore (articolo 12 del d. lgs. n. 79/1999 e articolo 11-*quater* del DL n. 135/2018) non sono stati ascritti effetti finanziari: sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

Per quanto riguarda i principi in materia di indennizzo a favore del concessionario uscente, si evidenzia che la norma reca disposizioni di carattere generale e programmatico, la cui concreta attuazione resta per lo più rimessa alle leggi regionali e si rammenta che a un precedente intervento sulla medesima materia (DL n. 135/2018) non sono stati ascritti effetti finanziari; tenuto tuttavia conto che la relazione tecnica del DL n. 135 prefigurava effetti positivi, sia pure non quantificati né scontati ai fini dei saldi, correlati alla disciplina dell'indennizzo del concessionario uscente, sarebbe comunque utile acquisire ulteriori elementi a conferma della neutralità del presente intervento normativo sulla medesima materia.

In particolare, la relazione tecnica riferita al citato DL 135 affermava che "la disposizione è suscettibile di comportare maggiori entrate per gli enti titolari delle concessioni, da verificare a consuntivo"; tale conclusione era basata sui seguenti elementi: le precedenti norme (art. 37 del D.L. n. 83/2012) "avevano costruito un indubbio *favor* in favore del concessionario uscente allo scopo di precludere o quanto meno ostacolare l'ingresso di nuovi operatori"; le nuove norme (art 11-*quater* citato), invece, avrebbero contenuto gli indennizzi entro limiti agevolmente collocabili a carico dei concessionari subentranti (riassorbibili nell'ambito delle offerte di gara); ciò era dimostrato dalle gare bandite dalla Provincia autonoma di Bolzano

nel 2010 (ossia prima del DL n. 83/2012) dalle quali si poteva riscontrare – fra l’altro - un gettito per misure ambientali in favore della Provincia concedente e la fornitura gratuita di elettricità; estrapolando dunque l’esperienza provinciale altoatesina all’intero territorio nazionale la relazione tecnica prefigurava “entrate significative per il sistema pubblico”.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi che, da un lato, fissano un limite massimo alla fase transitoria di proroga delle concessioni scadute (a livello nazionale), dall’altro allineano il termine della regione Trentino-Alto Adige a quello nazionale, si ricorda che alle precedenti norme che hanno prorogato la durata delle concessioni idroelettriche nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la riassegnazione non sono stati, costantemente, ascritti effetti onerosi (per la Regione a statuto speciale: art. 1, comma 833, L. 205/2017, art. 1, comma 77, L. n. 160/2019, art. 9-*quater*, DL n. 17/2022; per il territorio nazionale: art. 11-*quater*, comma 1-*sexies*, del DL n. 135/2018 e art. 125-*bis* del DL n. 18/2020).

In proposito, dunque, si osserva che la proroga non sembra suscettibile di determinare effetti finanziari diretti; tuttavia – anche in considerazione delle proroghe già intervenute – sarebbe necessario acquisire l’avviso del Governo riguardo alla compatibilità della proroga in esame con la normativa europea in materia di affidamenti pubblici al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

ARTICOLO 8

Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali

La norma, modificata dal Senato, delega il Governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l’adozione di un apposito testo unico (comma 1). Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e ai criteri direttivi i quali, tra l’altro, includono i seguenti:

- definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell’Unione europea che favoriscano il superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi [comma 2, lettera *d*)];
- definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale [comma 2, lettera *e*)];

- per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie⁹, è richiesta una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione [comma 2, lettera g)];
- previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica [comma 2, lettera b)].

Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).

I decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È stabilito che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 169 (comma 4).

La **relazione tecnica**, relativa al testo iniziale, riferisce che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che un'apposita clausola di invarianza finanziaria è espressamente prevista al comma 4.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 4, per un verso reca una clausola di invarianza finanziaria, per altro verso rinvia all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196/2009, che subordina l'adozione dei decreti legislativi che dovessero recare eventuali oneri all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità.

Premessa l'opportunità di un chiarimento circa la neutralità o meno dei provvedimenti da adottare nell'esercizio della delega, si evidenzia che – data l'ampiezza e la complessità della materia oggetto della delega - la verifica della neutralità della normativa delegata ovvero dei relativi, eventuali effetti finanziari potrà avvenire soltanto in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreti delegati.

Non si formulano pertanto osservazioni, pur rilevando l'opportunità di acquisire elementi di valutazione riguardo al potenziale impatto finanziario, anche di massima, della normativa

⁹ Di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

delegata nel suo complesso, nonché degli specifici criteri di delega apparentemente suscettibili di determinare effetti finanziari, quali l' introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l' aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale [comma 2, lettera e) o la previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica [comma 2, lettera h)].

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

La norma prevede che le regioni a statuto ordinario attestino¹⁰ l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate al fine di favorire la liberalizzazione nel settore dei trasporti¹². In caso di avvenuto esercizio della facoltà di proroga *ex lege* degli affidamenti a causa dell'emergenza COVID¹³, l'attestazione reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga (comma 1).

L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (comma 2).

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo (comma 3).

¹⁰ Mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹¹ La norma citata prevede che ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, alcune informazioni minime concernenti il contratto di servizio pubblico da aggiudicare.

¹² Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

¹³ Ai sensi dell'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione e affidamento fissati dal comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo¹⁴ ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento (comma 4).

Le disposizioni sopra descritte si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale¹⁵, anche qualora l'assegnazione (ossia il riparto *ndr*) delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dall'articolo 27, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 50 del 2017, a causa dei mancati affidamenti, si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo (comma 5).

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6).

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale, afferma che, dal punto di vista finanziario, la disposizione è finalizzata, da un lato, a promuovere l'affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, dall'altro, a consentire l'applicazione delle decurtazioni sulle quote riconosciute alle Regioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale già previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, introducendo un obbligo di comunicazione a carico delle Regioni, da effettuarsi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, e presidiando l'osservanza di detto obbligo di comunicazione attraverso l'applicazione di una sanzione pari al 2 per cento delle risorse riconosciute della quota di ciascuna regione a valere sulle risorse di cui al predetto fondo.

Si tratta, prosegue la relazione tecnica, di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, precisa che:

- le Regioni, ai sensi del comma 5 del citato articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017, già sono tenute ad avvalersi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. Ne consegue che l'obbligo comunicativo

¹⁴ Di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

¹⁵ Di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

previsto dalla presente disposizione costituisce una mera esplicitazione di un'attività già contemplata dal predetto comma 5;

- le attività di controllo previste dal comma 3 costituiscono un'esplicitazione di quanto già contemplato a legislazione vigente ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto – legge n. 50 del 2017.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti e degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori

La norma modifica l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'articolo citato reca disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti. Le modifiche:

- definiscono ulteriormente, novellando il citato articolo 37, comma 2, lettera e), i compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Questa in base alle norme vigenti già provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e, in base alle modifiche proposte dal testo in esame, provvederà anche a dirimere le relative controversie;
- riformula l'articolo 37, comma 3, lettera h), che nel testo vigente prevede che l'Autorità favorisca l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti. La riformulazione prevede che l'Autorità disciplini le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. Si specifica che le norme della citata lettera h) acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il Governo** ha affermato che la norma in esame modifica l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (che attribuisce all'ART la funzione di favorire l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti): la modifica ha il fine di definire compiutamente le modalità di svolgimento di tale funzione da parte dell'Autorità. Ha dunque confermato che tale attività sarà svolta dall'ART nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame impongono all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di dirimere le controversie che gli utenti avviano nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto con riferimento agli specifici diritti loro attribuiti dall'Autorità in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture. Tale funzione comporta nuovi adempimenti di carattere obbligatorio e tendenzialmente non differibile o modulabile al sussistere dei relativi presupposti: detti adempimenti parrebbero inoltre essere di carattere aggiuntivo rispetto alle funzioni, già svolte a legislazione vigente, di "gestione dei reclami" formulati dagli utenti. Si rammenta che l'ART, inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato, si autofinanzia mediante un contributo posto in capo agli operatori di settore (art. 37, comma 6, del DL n. 210/2011): il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, andrebbe dunque chiarito se dai nuovi adempimenti posti in capo all'ART discendano nuovi o maggiori oneri per l'Autorità e, in caso affermativo, se gli stessi possano essere finanziati nell'ambito della contribuzione posta in capo agli operatori di settore.

ARTICOLO 11

Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica

La norma, modificata dal Senato, novella il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, attraverso una modifica dell'articolo 5 si prevede che la Corte dei conti deliberi un parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazione.

Con un'ulteriore modifica all'articolo 20 del citato decreto legislativo si prevede l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attuazione della previsione deve essere effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, considerato che le norme pongono un ulteriore compito in capo sezioni riunite della Corte dei conti, andrebbe confermato che tale previsione non determini un aggravio amministrativo tale da non poter essere fronteggiato con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 12

Colonnine di ricarica

Le norme – modificate durante l'esame al Senato – al comma 1, novellano l'articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) come segue:

- specificano che la manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore per l'installazione di colonnine di ricarica lungo i tratti autostradali debba essere attuata “mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie”;
- prevedono che le procedure per la suddetta installazione contengano criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative.

Inoltre, con disposizioni introdotte dal Senato, viene estesa alle concessioni già in essere relative ad autostrade e a strade extraurbane principali, e non ancora oggetto di rinnovo, la previsione, di cui all'articolo 57, comma 13, del DL 76/2020, che dispone per le aree di servizio la dotazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che l'articolo in questione detta disposizioni in materia di concorrenza sulle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, modificando in senso maggiormente concorrenziale le scelte con le quali vengono

selezionati gli operatori. Da tale modifica, di natura ordinamentale, non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, relativamente alla previsione, introdotta dal Senato, di disporre per le aree di servizio la dotazione di ricarica, anche con riferimento alle concessioni già in essere, si rileva che tale prescrizione potrebbe determinare la necessità di apportare modifiche al quadro economico della concessione. Qualora il soggetto concedente (come ad esempio ANAS s.p.a.) rientrasse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, potrebbero discendere da tali modifiche effetti per la finanza pubblica: in merito a tale eventualità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 13

Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 104, della legge n. 124/2017¹⁶ prevede che il Ministero dello sviluppo economico riscontri l'iscrizione degli impianti di distribuzione dei carburanti nell'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, delle regioni e delle comunicazioni periodiche inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il successivo comma 105 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto e disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni stesse.

La norma, introdotta dal Senato, prevede l'obbligo di aggiornamento periodico dell'anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti a carico dei titolari di autorizzazione o di concessione, secondo modalità e tempi specificati con decreto del Ministero della transizione ecologica.

Inoltre, viene modificata in aumento la sanzione pecuniaria prevista per il mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto, che passa a 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

¹⁶ Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che eventuali adempimenti aggiuntivi da parte delle amministrazioni competenti possano comunque essere eseguiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 14

Servizi di gestione rifiuti

La norma modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente).

Una prima modifica riguarda l'articolo 238, comma 10, che attualmente stabilisce che le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La modifica interviene sulla ulteriore disposizione che prevede che tali utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, riducendo tale periodo a due anni (comma 1).

Una seconda modifica integra il testo dell'art. 202 del Codice dell'ambiente che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. In particolare (comma 2) si stabilisce che l'ARERA:

- definisca adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti;
- richieda agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale.

La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal comma 1, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le modifiche in oggetto pongono le condizioni per una maggiore concorrenzialità tra il servizio pubblico e quello effettuato dai gestori privati per la raccolta e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, nell'ottica di un miglioramento

della qualità del servizio e di efficientamento dei costi a carico degli utenti, coperti dalla tariffa.

Con riferimento alle norme recate dal comma 2, la relazione tecnica chiarisce che queste prevedono compiti che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare anche alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 15

Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private

La norma apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 502 del 1992. In particolare:

- sostituendo il comma 7 dell'articolo 8-quater, si stabilisce che, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi (finora, fino alla verifica dei medesimi parametri, l'accREDITAMENTO è provvisorio, sospeso nel caso di esito negativo della verifica stessa), nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie (comma 1, lettera a));
- inserendo il comma 1-bis nell'articolo 8-quinquies, si prevede che i soggetti privati di cui al comma 1 siano individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta (num. 1)); inoltre (num. 2), intervenendo sull'alinea del comma 2, stabilisce che gli accordi, già previsti, con le strutture pubbliche ed equiparate e i contratti con quelle private e con i professionisti accreditati sono definiti con le modalità di cui al suddetto comma 1-bis, ma eliminando le valutazioni comparative della qualità e dei costi (comma 1, lettera b)).

Inoltre, integrando l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013, si pone a carico degli enti, delle aziende e delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet anche i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private (comma 2).

Il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame, afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico delle regioni nonché degli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT chiarisce che la norma interviene sull'accreditamento e sul convenzionamento delle strutture private previste dagli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 502 del 1992 e ricorda che l'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La regione territorialmente competente rilascia l'accreditamento per conto del SSN, subordinatamente alla rispondenza di requisiti ulteriori di qualificazione, al fabbisogno di assistenza regionale, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. A seguito dell'accreditamento, le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni territorialmente competenti accordi contrattuali, nei quali sono indicati principalmente: gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi, il volume massimo di prestazioni, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. In sede di stipula la regione o l'unità sanitaria locale può espletare valutazioni comparative della qualità e dei costi delle strutture sanitarie già accreditate.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 16

Distribuzione dei farmaci

La norma, sostituendo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 219/2006, impone al titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di detenere almeno un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da

rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista (finora l'obbligo imponeva la detenzione del 90% dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati; tale percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei soli medicinali generici. L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame, afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerate il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 17

Rimborsabilità dei farmaci equivalenti

La norma abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 158/2012, ai sensi del quale in sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (comma 1).

In sede di esame al Senato sono stati aggiunti i commi 2 e 3, in base ai quali i produttori di farmaci equivalenti possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare (comma 2). I farmaci equivalenti possono essere rimborsati a carico del SSN a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo (comma 3).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame, afferma che la disposizione, di natura puramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che la norma vigente subordina l'inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario stesso, alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento. In tal modo, la rimborsabilità da parte del SSN di un farmaco generico viene vincolata all'accertamento della scadenza della copertura brevettuale del medicinale di riferimento (c.d. originatore), configurando una forma di *patent linkage*. Il *patent linkage* è la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento. La proposta normativa è finalizzata ad eliminare la suddetta pratica che può determinare un ritardo all'ingresso nel mercato dei farmaci generici, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal SSN e favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci "originatori".

Le norme introdotte al Senato (commi 2 e 3) non sono corredate di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 18

Farmaci in attesa di definizione del prezzo

La norma apporta le seguenti modificazioni all'articolo 12 del decreto-legge n. 158 del 2012:

- modificando il primo periodo del comma 5, elimina la possibilità di non presentare la domanda, da parte dell'azienda interessata, ai fini di una diversa classificazione dei medicinali, una volta che quelli per i quali è rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria, o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 vengono automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 537 del 1993 (lettera a));
- sostituendo il comma 5-ter, introduce una nuova procedura di negoziazione dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica, in base alla quale l'AIFA sollecita l'azienda titolare dell'AIC a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali viene applicato al farmaco il prezzo più basso all'interno del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)

dell'ATC di IV livello (finora, decorso il predetto termine, viene meno la collocazione nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità) (lettera *b*)).

La relazione tecnica, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di modifiche di natura procedimentale che hanno l'effetto di disincentivare condotte dilatorie rispetto alla negoziazione del prezzo in una fase in cui gli oneri sono a carico dell'utenza privata.

La RT ribadisce che la proposta normativa incide sull'articolo 12 citato, che al comma 5 stabilisce che i farmaci per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'AIFA debbano essere "automaticamente collocati" - e quindi resi disponibili al cittadino - in una specifica classe di farmaci: Cnn, dove "C" significa che il farmaco non è rimborsabile mentre "nn" sta per "non negoziato". Una volta rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, la negoziazione del prezzo di rimborso (e quindi anche della classe di rimborsabilità) può avvenire in un momento successivo, ammesso che il produttore decida di chiederne la rimborsabilità al SSN. La modifica normativa proposta interviene sulla anzidetta procedura che viene parzialmente modificata, allo scopo di disincentivare condotte opportunistiche da parte delle aziende farmaceutiche che non hanno interesse a presentare la domanda di rimborsabilità dei farmaci a cui applicano, nelle more della negoziazione, un prezzo libero a carico dell'utenza.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere procedurale delle norme.

ARTICOLO 19

Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano

La norma sostituisce l'articolo 15 della legge n. 219/2005 (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale). Si segnalano di seguito le principali novità rispetto al testo vigente.

Di seguito, l'indicazione dei commi si riferisce ai nuovi commi del nuovo articolo 15.

Per il perseguimento delle finalità dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, **la norma autorizza la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022** per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati (comma 9).

Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, **autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022**, per la realizzazione da

parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale (comma 10).

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996.

Per i restanti commi 1–8 le principali novità riguardano i seguenti aspetti di seguito descritti.

- Le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati (comma 3).
- I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (*Official medicines control laboratories* - OMCL) (comma 7).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame, evidenzia che viene riformulata l'attuale cornice normativa del sistema di plasmaderivazione italiano, richiamando i principi fondanti del sistema nazionale, consistenti nella gratuità del sangue, che non può essere fonte di profitto, nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e nell'autosufficienza nazionale, quale interesse sovraziendale e sovraregionale non frazionabile.

Per il perseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'autosufficienza, al fine di incentivare la produzione del plasma tramite aferesi, il comma 9 dispone uno stanziamento di fondi a regime. Per l'individuazione dell'ammontare dello stesso, si è considerato che, per l'attuazione del progetto di riforma, occorrono circa 42.000 unità di plasma raccolte tramite aferesi. La tariffa ipotizzabile è pari a 142 euro per unità (la tariffa ipotizzata è pari a 141,17 euro e corrisponde a quella dello schema di revisione dell'Accordo Stato-regioni 20 ottobre 2015, in corso di approvazione), per un totale di 27.500 kg di plasma da avviare alla lavorazione industriale per anno. Pertanto, l'importo della somma da finanziare è pari a circa 6.000.000 euro (42.000 unità x 142 euro = 5.964.000).

Inoltre, la RT afferma che i commi da 1 a 8 rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli oneri derivanti dal presente articolo sono entrambi configurati in termini di limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 15, comma 11, della legge n. 219 del 2005, introdotto dal comma 1 dell'articolo 20 del provvedimento in esame, provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati, nonché di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale volti alla promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita di sangue e di emocomponenti di cui, rispettivamente, ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 15, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

In proposito, si segnala che, in base a tale ultima disposizione, il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità, tra gli altri, per progetti finalizzati alla prevenzione nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo sul fatto che le finalità perseguite dalla norma in commento rientrano tra gli obiettivi specifici del Piano sanitario nazionale e che l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del citato Piano non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

ARTICOLO 20

Selezione della dirigenza sanitaria

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 7-*bis* dell'art. 15 del D.lgs. n. 502/1992 recante la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa

nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 1). La novella conferma quanto previsto dal testo vigente, in base al quale le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto di organizzazione aziendale, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. I suddetti criteri e procedure vengono modificati e integrati dalla disposizione in esame con particolare riguardo a:

- l'individuazione della commissione che procede alla selezione dei candidati, di cui viene confermata la composizione prevista a legislazione vigente (comma 1, lett. a));
- l'integrazione, riaspetto a quanto indicato a normativa vigente, degli elementi informativi relativi alle selezioni e ai candidati, da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina (comma 1, lett. d)).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento in esame, riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo natura ordinamentale.

La relazione tecnica precisa, altresì, che tale disposizione modifica la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, introducendo un meccanismo generale di selezione del personale sanitario finalizzato alla valorizzazione del merito, vincolando il direttore generale dell'azienda sanitaria alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio all'esito della valutazione comparativa. Inoltre, introduce criteri più stringenti per la nomina della Commissione di valutazione al fine di garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura sostanzialmente ordinamentale della disposizione in esame.

ARTICOLO 21

Riconoscimento di master universitari ai fini dei titoli richiesti per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio Sanitario nazionale

La norma, introdotta dal Senato, prevede che il possesso del diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria abbia, al verificarsi di determinate condizioni, valore analogo all'attestato di formazione manageriale che è richiesto per poter ricoprire ruoli dirigenziali negli enti e aziende del SSN.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 22

Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione

Le norme intervengono sull'articolo 3 del D.lgs. n. 33/2016¹⁷ relativo agli obblighi posti in capo ai gestori di infrastrutture fisiche di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica.

Le modifiche ribadiscono che l'accesso può essere rifiutato nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ovvero nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; tuttavia, innovando quanto previsto a legislazione vigente, in tale ipotesi è necessario elencare gli specifici motivi di inidoneità ovvero di carenza di spazio, allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica a sostegno della motivazione.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 23

Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica

Le norme sostituiscono il comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 33/2016¹⁸ prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegua direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Si rammenta che il comma sostituito si limita a stabilire che ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete abbia il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile, e non l'obbligo di coordinarsi.

¹⁷ Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

¹⁸ Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni in questione e, in caso di inadempienza, può intervenire con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento, il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione di sanzioni.

Si prevede, inoltre, che in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale.

La **relazione tecnica**, relativa al testo iniziale, afferma che in presenza del coordinamento l'ente locale è tenuto ad agevolare l'ottenimento dei permessi riducendo al massimo i tempi di rilascio delle previste autorizzazioni. Le innovazioni descritte consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili nonché di ridurre le tempistiche complessive.

Per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa gli obblighi posti in capo agli operatori privati. Circa i nuovi compiti di vigilanza affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si rammenta che l'Autorità, inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, è finanziata - per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato - mediante contributo versato dai soggetti regolati, la cui misura può essere variata dall'Autorità medesima (art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005): in proposito non si formulano dunque osservazioni nel presupposto, sul quale sarebbe comunque opportuna una conferma, che l'AGCOM possa provvedere ai nuovi compiti di vigilanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 24

Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso

La norma sostituisce l'articolo 1, comma 3-*quater*, del D.L. n. 7/2007¹⁹, al fine di rendere più efficace il contrasto alle attivazioni inconsapevoli di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.

In particolare, si conferma la previsione in base alla quale i soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo

¹⁹ Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

di servizi in abbonamento offerti da terzi, hanno l'obbligo di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente. Le modifiche specificano più espressamente il divieto di attivare servizi in abbonamento senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento in esame, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 25

Norme in materia di servizi postali

Le norme pongono²⁰ in capo al Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le seguenti attività (comma 1):

- il riesame periodico dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile;
- la segnalazione periodica al Parlamento delle modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo conto di quanto previsto per le situazioni particolari del servizio universale che va garantito in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le isole minori, le zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

Inoltre, si estende l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi [comma 2, lettera *a*]).

Infine, nelle procedure con cui l'AGCM adotta provvedimenti in materia di intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione, si prevede che il parere dell'AGCOM (già obbligatorio per il settore delle telecomunicazioni) debba essere richiesto anche per il settore postale [comma 2, lettera *b*]).

La **relazione tecnica**, relativa al testo iniziale, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

²⁰ Nuovo comma 8-*bis*, dell'articolo 3 del D.lgs. n. 261/1999, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

Il **Governo**, in risposta²¹ alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, con riguardo alla richiesta di elementi per verificare l'effettiva possibilità di fronteggiare gli adempimenti previsti, senza un incremento degli impegni operativi suscettibili di produrre conseguenze di carattere finanziario, ha evidenziato che dall'applicazione della norma non si ravvisa un incremento degli impegni operativi suscettibili di produrre conseguenze di carattere finanziario. Le attività possono, infatti, essere svolte a risorse umane e finanziarie vigenti, fermo restando la già consolidata collaborazione con l'AgCom, sia in sede di predisposizione del Contratto di programma per la fornitura del servizio postale universale che in sede di verifica periodica della conformità del servizio medesimo affidato a Poste Italiane.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulle attività che dovranno svolgere le Amministrazioni interessate dalla presente norma, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.

ARTICOLO 26

Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva (comma 1).

I decreti legislativi sono adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2). Tra i principi e i criteri direttivi previsti ai fini dell'esercizio della delega vengono indicati:

- la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti per la loro completa digitalizzazione (comma 2, lett. *f*);
- la riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa (comma 2, lett. *h*);
- la ridefinizione dei termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata (comma 2, lett. *i*);
- l'introduzione di misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti (comma 2, lett. *l*);
- la promozione dello sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo (comma 2, lett. *n*).

²¹ Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 517 del 1 marzo 2022.

Viene, altresì, disposta la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3). Il Governo può, inoltre, adottare²² uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo (comma 8). La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione della norma e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere (comma 10).

Un emendamento approvato dalla commissione di merito ha, inoltre, introdotto i commi da 4 a 7 e il comma 9 recanti (comma 4) delega al Governo per l'adozione di uno più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili. Tali decreti legislativi sono adottati nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 5):

- ricognizione, riordino e coordinamento della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili [comma 5, lett. a) e b)];
- semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e previsione di termini certi per la conclusione degli stessi (comma 5, lett. d));
- aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione (comma 5, lett. e));
- adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'UE (comma 5, lett. f)).

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 7). Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3-bis, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3-ter e della procedura di cui al comma 3-quinquies (comma 9).

Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 12).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento in esame, per le parti ancora riferibili al testo [con l'esclusione del comma 2, lett. i), lett. l) e lett. n), nonché dei commi 4 - 7 e 9] ribadisce il contenuto dell'articolo e riferisce che questo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo si limita a disporre una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare e reingegnerizzare le procedure amministrative, anche al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale. Viene, altresì,

²² Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

precisato che la declinazione dei principi ivi previsti e la loro successiva attuazione, comportando semplificazioni procedurali volte a ridurre tempo e quantità dei procedimenti amministrativi, non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti che hanno modificato e integrato l'articolo in esame non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.

Pur prendendo atto del carattere prevalentemente procedurale e ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – appare utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega la cui attuazione potrebbe comportare un impatto amministrativo o organizzativo per le amministrazioni interessate, con eventuali implicazioni finanziarie.

Si fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 2, che prevedono la semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti per la loro completa digitalizzazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa, con possibile riduzione dei tempi a disposizione delle amministrazioni interessate per i relativi adempimenti; ci si riferisce, inoltre, alla lettera *l)* del comma 2, introdotta dalla commissione di merito che prevede l'adozione di misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti.

Con riguardo, infine, alle disposizioni introdotte dalla Commissione di merito (i commi da 4 a 7 e il comma 9) che disciplinano la delega legislativa in materia di ricognizione, riordino e coordinamento della normativa vigente concernente le fonti energetiche rinnovabili, andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a verificare, anche con riferimento a tali disposizioni, il vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 12; ciò con specifico riguardo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *e)* del comma 5 che impone l'aggiornamento

delle relative procedure amministrative, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione.

ARTICOLO 27

Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche

La norma, modificata dalla Commissione di merito, delega il Governo ad adottare, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei criteri per l'esercizio delle deleghe di semplificazione di cui all'art. 20, comma 3 della legge n. 59/1997, nonché di ulteriori principi e criteri direttivi. Tra questi viene, in particolare previsto l'accesso ai dati e lo scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati (comma 1, lett. g)).

Viene, altresì, disposta la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (**comma 3**). Il Governo può, inoltre, adottare²³ uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo (**comma 4**).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento in esame, per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che le misure previste dalla stessa sono destinate a semplificare le attività già svolte a legislazione vigenti dalle competenti amministrazione, coordinandone le attività ed evitando sovrapposizioni. Le menzionate misure, pertanto, dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi e non sono suscettibile di introdurre oneri nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti che hanno apportato modifiche e integrazioni (non descritte) all'articolo in esame non sono corredati di **relazione tecnica**.

²³ Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.

Pur prendendo atto del carattere prevalentemente ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – appare utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega che potrebbero determinare eventuali effetti finanziari.

Si fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lett. *f)* e *g)* del comma 1, che prevedono l'introduzione di forme di collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche attraverso strumenti premiali dei comportamenti virtuosi e l'interoperabilità delle banche dati (peraltro secondo la disciplina già prevista dal codice dell'amministrazione digitale).

ARTICOLO 29

Abbreviazione dei termini per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa

La norma interviene sull'articolo 9 del DL n. 7 del 2007, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, e, sostituendo il comma 4, dispone che le amministrazioni competenti comunichino immediatamente all'interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni (in luogo di sette giorni previsti a legislazione vigente) gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, alla luce della conferma di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere

all'applicazione della norma con le risorse disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 30

Delega al Governo in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato

La norma delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente;
- semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza e semplificazione dei procedimenti;
- individuazione dell'ufficio unico di collegamento, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;

- previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'ufficio unico di collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di collegamento;
- rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;
- previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;
- verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;
- definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell'ufficio unico di collegamento;
- definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente

all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge n 196/2009.

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti ivi previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca una delega per il Governo in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato prevedendo una clausola di non onerosità. Si evidenzia tuttavia che la delega prevede alcuni criteri potenzialmente onerosi (attribuzione all'ufficio unico di collegamento, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, di adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale; previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza). In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che i possibili effetti onerosi potranno essere oggetto di quantificazione e copertura in occasione dell'esercizio della delega e che la relativa verifica parlamentare potrà aver luogo in sede di esame dei relativi schemi di decreti delegati.

ARTICOLO 31

Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto

La norma sostituendo il comma 2 dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilisce che le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 (procedura per il risarcimento diretto) si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 (attività in regime di stabilimento) e 24 (attività in regime di prestazione di servizi).

L'attuale comma 2 escludeva proprio tale possibilità, salva espressa adesione da parte delle imprese comunitarie.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT spiega che l'estensione della procedura di risarcimento diretto anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica mira ad eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 32

Concentrazioni

La norma apporta modifiche alla legge n. 287 del 1990 sulla disciplina della valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni.

La relazione tecnica afferma che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di *enforcement* dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dell'assenza di una clausola di neutralità finanziaria e considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è compresa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (ossia inclusa nel cd. "elenco Istat"), appare utile che il Governo confermi che l'Autorità possa effettivamente svolgere i compiti attribuitigli nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente o comunque facendo ricorso ad un adeguamento delle contribuzioni da parte soggetti sottoposti alla sua vigilanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 33

Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica

La norma modifica l'articolo 9 della legge n.192/1998 disciplinante l'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, disponendo:

- l'inserimento del comma 1-*bis* che prevede che, salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori (comma 1, lett. *a*));
- la sostituzione del comma 2 con un nuovo testo che ridefinisce la nozione di abuso (comma 1, lett. *b*)).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento in esame, riferisce che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di *enforcement* dell'attività a tutela della concorrenza che la relativa Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) già svolge.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazione considerata la natura ordinamentale della norma.

ARTICOLO 34

Procedura di transazione gestita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

La norma modifica la legge 10 ottobre 1990, n. 287, che reca norme per la tutela della concorrenza e del mercato, inserendovi il nuovo articolo 14-*quater*, volto ad introdurre una procedura di transazione dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La procedura è applicabile nei casi in cui l'AGCM apra un'istruttoria per la presunta violazione degli articoli 101 (che vieta gli accordi tra imprese volti a falsare il mercato) o 102 (che vieta lo sfruttamento abusivo di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In tali casi, l'AGCM:

- può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione;

- può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura;
- definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione e l'entità della riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria²⁴ comminata per le violazioni di cui trattasi, da accordare in caso di esito positivo della procedura.

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale, afferma che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di *enforcement* dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme operano nell'ambito dei compiti istituzionali già attribuiti a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e in particolare nel quadro di procedimenti istruttori e sanzionatori già da essa svolti; le norme pongono in capo alla stessa nuovi compiti (le procedure di transazione), che sono configurati come di carattere eventuale e la cui attivazione è comunque subordinata ad una valutazione discrezionale dell'Autorità. Si rammenta altresì che l'Autorità, inclusa nell'«elenco Istat» delle amministrazioni pubbliche, si autofinanzia mediante contributo posto a carico delle imprese vigilate: in proposito non si formulano dunque osservazioni nel presupposto – sul quale andrebbe comunque acquisita una conferma - che l'Autorità possa applicare, nei casi in cui ciò sia opportuno, i nuovi poteri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 35

Poteri istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

La norma, modificata dal Senato, interviene sulla legge 10 ottobre 1990, n. 287, che reca norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Una prima modifica riguarda l'articolo 12 nel Capo II che tratta poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'articolo disciplina i poteri di indagine e le modifiche stabiliscono che l'Autorità in ogni

²⁴ Di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990.

momento può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione.

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale, afferma che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di *enforcement* dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.